

IVA

L'invio elettronico del documento di trasporto

di Clara Pollet, Simone Dimitri



In periodo **Covid-19** è possibile predisporre il documento di trasporto in modalità alternativa a quella cartacea? Il documento di trasporto è il documento che **fiscalmente permette di emettere fattura differita**.

In base all'[articolo 21, comma 4, lettera a\), D.P.R. 633/1972](#) per le cessioni di beni **la cui consegna o spedizione risulta da documento di trasporto** o da altro documento idoneo a identificare i soggetti tra i quali è effettuata l'operazione ed avente le caratteristiche determinate con **D.P.R. 472/1996**, effettuate nello stesso mese solare, nei confronti del medesimo soggetto, **può essere emessa una sola fattura**, recante il dettaglio delle operazioni, **entro il giorno 15 del mese successivo a quello di effettuazione delle operazioni**.

Il documento di trasporto è un documento **diverso dal documento di accompagnamento dei beni viaggianti**. A partire dal 2013 il documento di accompagnamento dei beni viaggianti (o bolla di accompagnamento) è utilizzato esclusivamente per la **circolazione dei tabacchi e dei fiammiferi**, nonché dei **prodotti sottoposti al regime delle accise**, ad **imposte di consumo** o al **regime di vigilanza fiscale** di cui agli articoli 21, 27 e 62 del testo unico delle disposizioni legislative concernenti le imposte sulla produzione e sui consumi e relative sanzioni penali e amministrative, approvato con **D.Lgs. 504/1995**. Le sue regole di applicazione sono contenute nel **D.P.R. 627/1978** e la sua eccezione di utilizzo si rende applicabile **esclusivamente nella fase di prima immissione in commercio**.

A tal proposito la [circolare 4/D/2014](#), commentando il trasporto di birra e oli lubrificanti, specifica che l'emissione del menzionato documento vada inteso circoscritto **all'operazione di movimentazione che integra l'immissione in consumo dei prodotti**, svincolando gli stessi dal regime sospensivo. Concentrandosi nella **prima circolazione di prodotti ad imposta assolta**, restano quindi esclusi dall'osservanza dell'obbligo di che trattasi i soggetti economici che nella catena di distribuzione di beni rivestono ruoli che ne presuppongono successive movimentazioni: così, ad es., i distributori all'ingrosso od i rivenditori di merci.

I soggetti che **emettono fattura immediata** ai sensi dell'[articolo 21, comma 4, D.P.R. 633/1972](#), all'atto della consegna o spedizione dei beni, hanno la possibilità di far scortare i beni viaggianti indifferentemente da una fattura ordinaria, non avente peraltro natura accompagnatoria, ovvero **possono far viaggiare le merci senza alcun altro documento** qualora la relativa fattura venga spedita o consegnata al cessionario ([circolare 225/E/1996](#)).

Il documento previsto dall'[articolo 21, comma 4, terzo periodo, lettera a\), D.P.R. 633/1972](#), ossia il **documento di trasporto**, è quello che permette la fatturazione differita **e contiene l'indicazione:**

- della data,
- delle generalità del cedente, del cessionario e dell'eventuale incaricato del trasporto, nonché
- la descrizione della natura, della qualità e della quantità dei beni ceduti.

Al documento di trasporto **è equiparato qualsiasi altro documento** (ad esempio la nota di consegna, la lettera di vettura, la polizza di carico, etc.), purché lo stesso contenga gli elementi essenziali richiesti. Per la **conservazione di tale documento** si applicano le disposizioni di cui all'[articolo 39, comma 3, D.P.R. 633/1972](#). Lo stesso documento è idoneo a superare le presunzioni di cessione e di acquisto stabilite dall'[articolo 53 D.P.R. 633/1972](#).

Per quanto riguarda la **spedizione o la consegna dei documenti al cliente**, in base alle diverse esigenze aziendali, i documenti possono **alternativamente:**

- **essere spediti** nel giorno in cui è iniziato il trasporto dei beni oltre che tramite servizio postale, anche a mezzo corriere **oppure tramite strumenti elettronici**;
- **scortare i beni durante il trasporto dal luogo di origine fino a quello di destinazione finale**.

Qualora, per esigenze organizzative dell'azienda, i **documenti siano formati in data antecedente a quella di consegna o spedizione dei beni**, può tenersi conto, ai fini della fatturazione differita, della data di formazione risultante dal documento stesso, **fermo restando l'obbligo di indicare anche la data di consegna o spedizione**, come da [circolare 249/E/1996](#).

Il documento di trasporto non è un documento di accompagnamento della merce, pertanto, può essere semplicemente inviato al cliente tramite posta elettronica. Restano ferme le **disposizioni sul controllo dei beni durante il trasporto** (controlli *in itinere*) ai fini dell'acquisizione di dati e notizie utili all'accertamento della corretta applicazione delle norme fiscali.

Ricordiamo che l'[articolo 52, comma 8, D.P.R. 633/1972](#) indica come le disposizioni relative alle ispezioni documentali su libri, registri, documenti e scritture si applicano anche per l'esecuzione di verifiche e di ricerche relative a **merci o altri beni viaggianti su autoveicoli e natanti** adibiti al **trasporto per conto di terzi**. Il legislatore ha voluto attribuire, in via esclusiva,

alla Guardia di Finanza la potestà di controllo dei trasporti *in itinere*, al fine di acquisire dati e notizie utili per l'accertamento della corretta applicazione delle norme fiscali.

In ordine ai poteri da esercitare in sede di verifica, sarà cura degli organi di controllo **appurare la puntuale rispondenza di quanto dichiarato dall'incaricato del trasporto in merito alla consistenza delle merci**. Inoltre, **attraverso ispezioni da eseguirsi successivamente**, a cura della Guardia di Finanza o dell'Agenzia delle entrate competente, si procederà alla **constatazione dell'effettiva destinazione dei beni e della relativa fatturazione**, qualora il trasporto consegua ad una operazione di cessione.